



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019
Entrato in vigore il 20/12/2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Disposizioni in materia di contenimento della spesa

Art. 3 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Art. 4 – Digitalizzazione delle procedure di affidamento

Art. 5 - Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

Art. 6 - Istituzione degli Elenchi di operatori economici

Art. 7 – Costituzione, formazione e tenuta degli Elenchi di operatori economici

Art. 8 - Avviso pubblico di costituzione

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi

Art. 10 - Presentazione delle domande di iscrizione

Art. 11 - Revisione degli Elenchi

Art. 12 – Modalità di Utilizzo degli Elenchi

Art. 13 - Principio di rotazione nella gestione degli Elenchi di Operatori Economici

Art. 14 - Cancellazione dagli Elenchi

Art. 15 - Procedura per la cancellazione d'ufficio dagli Elenchi

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Art. 17 – Norma di coordinamento

Art. 18 - Entrata in vigore

Allegato A – Elenco di lavorazioni per affidamenti di importo inferiore ad Euro 20.000,00

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha ad oggetto l'istituzione, la costituzione, la formazione, la tenuta e la gestione degli Elenchi di Operatori Economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come individuate dall'art. 35 “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).

2. L'istituzione, la costituzione, la formazione, la tenuta e la gestione degli Elenchi per l'affidamento dei contratti sotto soglia vengono disciplinate conformemente ed in attuazione al disposto degli articoli 36 “Contratti sotto soglia”, 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” e 157 “Altri incarichi di progettazione e connessi” del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (di seguito denominate Linee Guida). Si da atto che a norma dell'art. 216 comma 27-octies del Codice nelle more dell'adozione di un Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice restano efficaci le Linee Guida approvate ai sensi dell'art. 36 comma 7. Le disposizioni del presente Regolamento continueranno ad applicarsi in quanto compatibili con il Regolamento unico.

3. L'istituzione degli Elenchi di Operatori Economici persegue i seguenti scopi:

- a) introdurre criteri certi e trasparenti per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad una procedura di affidamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori ogni volta che si renda necessario valutare una pluralità di preventivi od offerte;
- b) assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Il principio di economicità potrà essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico;
- c) dotare l'Ente di un utile strumento articolato in sezioni per fasce di importo, categorie merceologiche, di lavorazioni o per categorie S.O.A. per la selezione di operatori economici da invitare.

Art. 2 – Disposizioni in materia di contenimento della spesa

1. La costituzione, formazione e gestione degli Elenchi di Operatori Economici avviene nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ed in particolare:

- a) il ricorso ad accordi quadro e/o convenzioni attive stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art 1, commi 455 e 456 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- b) il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi ed entro i limiti dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. e, qualora non sia possibile approvvigionarsi presso il MEPA, il ricorso al mercato elettronico del soggetto aggregatore regionale Intercent-ER.

Art. 3 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. La costituzione, formazione e gestione degli Elenchi di Operatori Economici avviene nel rispetto degli obblighi di ricorso ad aggregazione e centralizzazione delle committenze stabiliti dall'art. 37 “Aggregazione e centralizzazione delle committenze” del Codice e dalle altre disposizioni normative in materia.

2. E' fatto obbligo di ricorso a CONSIP S.p.A. od al soggetto aggregatore regionale Intercent-ER per lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni

dalla L. 89/2014.

Art. 4 – Digitalizzazione delle procedure di affidamento

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente Regolamento sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Trova applicazione l'art. 52 del Codice.
2. Le procedure di affidamento sono gestite con sistemi telematici ai sensi degli artt. 44 e 58 del Codice.
3. Gli Elenchi di Operatori Economici sono gestiti tramite piattaforma telematica.

Art. 5 – Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

1. La formazione e gestione degli Elenchi di Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia è effettuato nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 36, comma 1, del Codice.
2. L'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare preventivi od offerte attraverso gli Elenchi di Operatori Economici avviene nel rispetto delle procedure ed in attuazione delle disposizioni dell'art. 36 comma 2 del Codice e delle Linee Guida.

Art. 6 – Istituzione degli Elenchi di operatori economici

1. Sono istituiti i seguenti Elenchi di operatori economici:
 1. Elenco degli operatori economici per lavori;
 2. Elenco degli operatori economici per servizi;
 3. Elenco degli operatori economici per forniture;
 4. Elenco degli operatori economici per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici;
2. Ciascun Elenco di cui al comma 1 è suddiviso in Sezioni articolate secondo le seguenti fasce di importo:

Elenco degli operatori economici per lavori:

- Sezione 1 - Lavori di importo inferiore ad € 20.000,00;
- Sezione 2 - Lavori di importo pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00;
- Sezione 3 - Lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00;
- Sezione 4 - Lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00;
- Sezione 5 - Lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;
- Sezione 5 - Lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Elenco degli operatori economici per servizi:

- Sezione 1 - Servizi di importo inferiore ad € 20.000,00;
- Sezione 2 - Servizi di importo pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00;
- Sezione 3 - Servizi di importo pari o superiore € 40.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Elenco degli operatori economici per forniture:

- Sezione 1 - Forniture di importo inferiore ad € 20.000,00;
- Sezione 2 - Forniture di importo pari o superiore ad € 20.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00;
- Sezione 3 – Forniture di importo pari o superiore € 40.000,00 e inferiore alla soglia di

rilevanza comunitaria;

Elenco degli operatori economici per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici:

- Sezione 1 - Servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00;
- Sezione 2 - Servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.

3. All'interno di ciascuna Sezione, l'Elenco sarà articolato in Categorie come segue:

- la Sezione 1 dell'Elenco per lavori secondo le categorie di cui all'allegato A;
- le Sezioni da 2 a 5 dell'Elenco per lavori in Categorie secondo la classificazione per l'attestazione SOA di opere in categorie generali (OG) e specializzate (OS);
- le Sezioni dell'Elenco per Servizi in categorie merceologiche che verranno definite con l'atto di costituzione dell'Elenco;
- le Sezioni dell'Elenco per Forniture in categorie merceologiche che verranno definite con l'atto di costituzione dell'Elenco;
- le Sezioni dell'Elenco per servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici sono costituite suddivise in categorie sulla base delle specifiche prestazioni professionali di cui al DM 143/2016.

4. L'iscrizione ad una delle Sezioni di importo di cui al precedente comma 3 non comporta automaticamente l'iscrizione alla/e Sezione/i d'importo inferiore. L'operatore economico che intenda ottenere l'iscrizione in Sezioni di importo diverso di uno stesso Elenco dovrà farne esplicita richiesta.

5. L'inclusione di un operatore economico in uno degli Elenchi non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, forniture e servizi ed il Comune non è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti.

6. Gli Elenchi presentano carattere aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento possono richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento.

7. Gli importi riportati nel presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA e così come determinati ai sensi dell'art. 35 del Codice.

Art. 7 – Costituzione, formazione e tenuta degli Elenchi di operatori economici

1. Gli Elenchi di operatori economici sono costituiti con Determinazione dirigenziale, con cui è approvato l'Avviso pubblico di costituzione.

2. La costituzione di un Elenco non comporta avvio di una procedura di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.

3. Possono essere costituiti uno o più degli Elenchi di operatori economici di cui all'art. 6 ed anche limitatamente ad una o più delle Sezioni e Categorie previste. Successivamente, in ogni momento, potranno essere costituite ulteriori Sezioni e Categorie.

4. Il provvedimento di costituzione stabilisce la data di pubblicazione dell'Elenco e quella da cui ne decorre utilizzo.

5. La tenuta, l'aggiornamento e la gestione degli Elenchi sono affidati al Servizio "Contratti e Appalti" del Comune di Codigoro.

Art. 8 – Avviso pubblico di costituzione

1. La formazione degli Elenchi di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso di costituzione sul sito del Comune di Codigoro, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "Bandi di gara e contratti". Con il provvedimento di costituzione dell'Elenco possono essere stabilite ulteriori forme di pubblicità.

2. Nell'avviso pubblico di costituzione è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare e devono riportare le seguenti indicazioni:

- a) modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- b) i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere;
- c) le Sezioni e le Categorie in cui è suddiviso lo specifico Elenco;
- d) i requisiti di idoneità professionale e gli eventuali criteri soggettivi di capacità economica e finanziaria e/o di capacità tecnica e professionale richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna Sezione e Categoria;
- e) l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA richiesto in conformità all'art. 84 del Codice;
- f) l'eventuale abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al mercato elettronico di Intercent-ER o di altro mercato elettronico regolamentato;
- g) l'elenco della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
- h) la modalità di selezione degli operatori economici da invitare.

3. Ogni Elenco viene pubblicato sul sito internet del Comune di Codigoro, in un'apposita sezione dedicata, sia in sede di prima costituzione che per i successivi aggiornamenti.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

5. La Stazione Appaltante potrà procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 90 giorni dalla ricezione.

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione ad uno specifico Elenco devono essere in possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal Codice e dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, che saranno riportati nell'avviso pubblico di costituzione dell'Elenco e sui modelli per l'iscrizione predisposti dalla Stazione Appaltante.

2. Con il provvedimento costitutivo, in ragione della fascia economica e della specificità delle lavorazioni o categorie merceologiche, possono essere stabiliti specifici requisiti capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale a cui subordinare l'iscrizione e della permanenza nell'Elenco. Trova applicazione l'art. 83 del Codice.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 84 del Codice in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e possesso dell'attestazione SOA. Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

4. Nel caso di Elenchi aventi ad oggetto affidamenti per cui è obbligatorio il ricorso al MEPA, al mercato elettronico di Intercent-ER o ad altro mercato elettronico al momento della richiesta dovrà anche essere indicata l'eventuale abilitazione al MEPA, ad Intercent-ER o ad altro mercato elettronico per la categoria per cui si chiede l'iscrizione allo specifico Elenco.

5. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere eseguita tramite i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante o tramite il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

6. Gli operatori iscritti possono essere inviati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. Il Responsabile Unico del Procedimento può richiedere, al momento dell'invito ad una specifica procedura di affidamento, il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione allo specifico Elenco nonché ulteriori requisiti speciali di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa o professionale allorché previsti dalle norme di legge o dalle Linee Guida oppure nel caso in cui il servizio, la fornitura o l'incarico da espletare richiedano all'operatore economico affidatario determinate capacità per la corretta e migliore esecuzione degli interventi.

Art. 10 - Presentazione delle domande di iscrizione

1. Le domande di iscrizione ad un Elenco dovranno pervenire tramite portale telematico accessibile tramite il profilo committente a cui l'operatore economico, imprenditore o professionista, che intende aderire all'Elenco dovrà preventivamente registrarsi fornendo le informazioni essenziali circa la propria anagrafica ed attività svolta. A seguito della registrazione potrà procedere alla presentazione della propria domanda di iscrizione.
2. L'operatore economico interessato dovrà caricare nel portale telematico la domanda d'iscrizione, le autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti e la documentazione richiesta per l'adesione all'Elenco.
3. La Stazione Appaltante potrà verificare d'ufficio, anche a campione, il possesso dei requisiti autocertificati e comunica agli operatori richiedenti l'eventuale rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento. La comunicazione di accoglimento della domanda avverrà con la pubblicazione dell'Elenco sul sito del Comune.
4. Gli operatori iscritti allo specifico Elenco sono tenuti ad aggiornare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti generali o professionali posseduti o dei dati autocertificati tramite il portale telematico utilizzato dalla Stazione Appaltante per la gestione degli Elenchi. La variazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione all'Elenco e il non inserimento nello stesso per un anno dalla data di cancellazione.
5. L'iscrizione può essere richiesta per più Elenchi, Sezioni e Categorie, fatte salve le seguenti limitazioni:
 - a) è vietato presentare più domande per il medesimo Elenco entro la medesima Sezione e Categoria;
 - b) è vietato presentare domanda per il medesimo Elenco entro la medesima Sezione e Categoria sia a titolo individuale che quale componente di consorzi;
 - c) è vietato presentare domanda per il medesimo Elenco entro la medesima Sezione e Categoria quale componente di più consorzi;
 - d) è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
6. Se un operatore economico presenta più domande d'iscrizione nei casi di cui al comma 5, quelle successive alla prima verranno considerate come inammissibili.
7. L'iscrizione avverrà solo ed esclusivamente per l'Elenco, la fascia d'importo economico e la/e sezione/i e la/le categoria/e richiesta/e. Ad ogni operatore economico viene attribuito automaticamente dalla piattaforma telematica un numero progressivo d'iscrizione.
8. L'iscrizione non ha limite di durata e termina con la cancellazione dall'Elenco nei casi di cui all'art. 14.

Art. 11 - Revisione degli Elenchi

1. L'Amministrazione provvede alla revisione di ogni Elenco o della parte di esso, nonché al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni o di modifica delle precedenti con cadenza semestrale.
2. Con la prima revisione semestrale le domande pervenute dal 1 ottobre al 31 marzo verranno inserite nell'Elenco entro il 30 giugno con decorrenza 1 luglio. Con la seconda revisione semestrale le domande pervenute dal 1 aprile al 30 settembre verranno inserite nell'Elenco entro il 31 dicembre con decorrenza 1 gennaio.

Art. 12 – Modalità di Utilizzo degli Elenchi

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per procedere all'affidamento di un contratto tramite affidamento diretto o procedura negoziata individua gli operatori economici da invitare a presentare un preventivo di spesa od un'offerta attraverso l'utilizzo di uno degli Elenchi costituiti a norma del presente Regolamento.
2. La scelta del numero di operatori economici da invitare spetta al Responsabile Unico del

Procedimento, nel rispetto del numero minimo indicato dall'art. 36 del Codice.

3. L'individuazione degli operatori economici da invitare iscritti nell'Elenco è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, tramite sorteggio.

4. Non è consentito invitare gli operatori economici già consultati per l'affidamento di un lavoro, fornitura o servizio, prima che tutti gli operatori economici iscritti all'Elenco per la medesima Sezione e Categoria siano stati invitati per lo stesso numero di volte.

5. Il sorteggio di cui al comma 3, avverrà con le seguenti modalità:

- a) Quando debba procedersi tramite affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente alla presenza di uno o più testimoni, procederà al sorteggio dell'operatore da invitare tramite la funzione di estrazione casuale messa a disposizione della piattaforma telematica con cui viene gestito l'albo;
- b) Quando debba procedersi tramite affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici, il Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente alla presenza di uno o più testimoni, procederà al sorteggio del numero massimo stabilito di operatori da invitare tramite la funzione di estrazione casuale messa a disposizione della piattaforma telematica con cui viene gestito l'albo. I nomi degli operatori sorteggiati dovranno essere mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione dei preventivi o delle offerte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 53 del Codice;
- c) Quando debba procedersi tramite una procedura negoziata, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di due testimoni, procederà al sorteggio in seduta pubblica del numero massimo stabilito di operatori da invitare tramite la funzione di estrazione casuale messa a disposizione della piattaforma telematica con cui viene gestito l'albo. I nomi degli operatori sorteggiati dovranno essere mantenuti riservati fino all'avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 53 del Codice.

6. Partecipano al sorteggio gli operatori economici iscritti nell'Elenco alla data stabilita per l'esecuzione del sorteggio.

7. Il sorteggio avviene sulla base di numeri progressivi assegnati dalla piattaforma telematica a ciascuno degli operatori economici al momento dell'iscrizione all'Elenco.

8. Del sorteggio in seduta pubblica deve essere data comunicazione almeno 2 giorni prima dell'espletamento tramite la piattaforma telematica con cui vengono gestiti gli Elenchi ovvero tramite avviso pubblicato sul profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione "Gara e Appalti".

9. È possibile ricorrere ad operatori economici non iscritti negli Elenchi costituiti:

- a) nel caso in cui in un Elenco non vi sia un numero sufficiente di operatori economici;
- b) nel caso in cui nessuno degli operatori economici dell'Elenco abbia risposto all'invito a presentare un preventivo od un'offerta;
- c) nei casi di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) e c), comma 3 e comma 5);
- d) per ragioni di necessità ed urgenza debitamente motivate nella Determinazione a contrarre.

10. Nei casi di cui al comma 9 il Responsabile Unico del Procedimento individua gli operatori economici attraverso le procedure stabilite dal Codice.

Art. 13 – Principio di rotazione nella gestione degli Elenchi di Operatori Economici

1. L'individuazione di operatori economici attraverso gli Elenchi di Operatori Economici costituiti ai sensi del presente Regolamento avviene applicando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 36 del Codice nell'osservanza delle indicazioni fornite dalle Linee Guida.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. La rotazione trova applicazione tra gli operatori economici iscritti in uno stesso Elenco, tra quelli

istituiti e costituiti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. All'interno di ciascun Elenco la rotazione trova applicazione tra gli operatori economici iscritti nella medesima Sezione di valore economico, ed all'interno di ogni Sezione tra gli operatori economici iscritti per la medesima Categoria di lavorazioni o merceologica così come definite dal precedente art. 6.

4. L'operatività del principio di rotazione per singolo Elenco ed all'interno di esso per fasce di valore economico e categorie, prevista dal precedente comma 3, è stabilita al fine di rendere omogenea l'operatività del principio di rotazione in ragione dell'oggetto del contratto, delle procedure di affidamento applicabili e dei requisiti di qualificazione richiedibili agli operatori economici.

5. Nel caso in cui si ricorra ad un Elenco di Operatori Economici e si sia esaurito il novero di operatori iscritti si ricomincia a scorrere l'Elenco dall'inizio.

6. Il principio di rotazione non si applica:

- a) se il nuovo affidamento avviene mediante procedura ordinaria ai sensi degli articoli 36 comma 9, 60, 61 e 62 del Codice;
- b) se il nuovo affidamento avviene con procedura comunque aperta al mercato.

7. E' possibile derogare al principio di rotazione:

- a) se il nuovo affidamento è di importo inferiore a 1.000,00 Euro con scelta sinteticamente motivata;
- b) in situazioni di carattere eccezionale debitamente motivate. La scelta è motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto, altresì, conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei principi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore si mercato di riferimento. La motivazione deve tener conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 14 - Cancellazione dagli Elenchi

1. La cancellazione da un Elenco è disposta su richiesta dell'operatore economico interessato.

2. La cancellazione da un Elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura di cui all'art. 15, nei seguenti casi:

- a) per la perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
- b) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti d'iscrizione richiesti dal presente Regolamento o dalla Determinazione di costituzione dell'Elenco;
- c) quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività;
- d) nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- e) qualora siano in corso contenziosi, ivi compresi procedimenti arbitrali, con il Comune discendenti da contratti conclusi con il medesimo;
- f) per mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
- g) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione di un contratto;
- h) quando si sia proceduto a risoluzione di un contratto in danno all'appaltatore;
- i) quando all'iscritto siano state applicati penali in conseguenza dell'inadempimento di prescrizioni contrattuali;
- j) in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo di preventivo di spesa od offerta da parte dell'operatore economico a seguito di tre inviti consecutivi.
- k) nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dell'appalto siano state avanzate riserve inammissibili.

3. Nel caso di cancellazione per le cause di cui al comma 2 l'operatore economico non può presentare una nuova domanda di iscrizione prima di 12 mesi dall'avvenuta cancellazione.

Art. 15 - Procedura per la cancellazione d'ufficio dagli Elenchi

1. Nei casi previsti dall'articolo 14 comma 2, all'operatore economico vengono comunicati, attraverso la piattaforma telematica con cui vengono gestiti gli Elenchi o mezzo posta elettronica certificata, i fatti addebitati assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per produrre giustificazioni.
2. Decorso il termine di cui al primo comma, previa valutazioni delle eventuali giustificazioni, viene disposta la cancellazione dall'Elenco dell'operatore economico ovvero l'archiviazione del procedimento.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'interessato entro venti giorni tramite la piattaforma telematica con cui vengono gestiti gli Elenchi o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Regolamento UE 679/2019 (GDPR) e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.
2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
3. Come stabilito dai provvedimenti normativi di cui al primo comma, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Art. 17 – Norma di coordinamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione il Codice, le Leggi, i Regolamenti, i Decreti e le Linee Guida vigenti in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività o immediata eseguibilità della Deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.
2. Dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti con lo stesso in contrasto od incompatibili.

Allegato A al Regolamento comunale per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Deliberazione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del .././....

**ELENCO DI LAVORAZIONI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
20.000,00**

- 1. OPERE EDILI**
- 2. TETTI E OPERE DA LATTONIERE**
- 3. INTONACI**
- 4. CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE**
- 5. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA**
- 6. IMPERMEABILIZZAZIONI**
- 7. CONDOTTI E CANNE FUMARIE**
- 8. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**
- 9. OPERE METALLICHE E OPERE DA FABBRO**
- 10. OPERE DA FALEGNAME**
- 11. OPERE DA VETRAIO**
- 12. OPERE DA PITTORE**
- 13. OPERE DA GIARDINIERE INCLUSI IMPIANTI TECNOLOGICI**
- 14. STRUTTURE COSTRUTTIVE IN LEGNO**
- 15. CARPENTERIE METALLICHE**
- 16. OPERE DI RECUPERO**
- 17. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**
- 18. INTERVENTI DI RESTAURO DI BENI ARTISTICO-ARCHITETTONICI**
- 19. OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**
- 20. LAVORI STRADALI (ESCLUSA SEGNALETICA)**
- 21. ACQUEDOTTI E FOGNATURE**
- 22. ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO**
- 23. OPERE DI DIFESA DEL SUOLO**
- 24. IMPIANTI ELETTRICI**
- 25. IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO**
- 26. IMPIANTI IDRO-SANITARI**
- 27. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**
- 28. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO**
- 29. IMPIANTI ANTINCENDIO**
- 30. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**
- 31. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE**